



Giovedì 13/11/2014

Novità IVAFE e ricalcolo acconto

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

La L. 30 ottobre 2014 n. 161 (pubblicata in G.U. il 10 novembre 2014) modifica la disciplina IVAFE, equiparandola con l'imposta di bollo dovuta sui prodotti finanziari, i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti in Italia. Viene in questo modo sanata la "disparità di trattamento" che si determinava rispetto all'imposta di bollo sui prodotti finanziari.

L'ambito di applicazione dell'IVAFE era più ampio rispetto all'imposta di bollo e comprendeva tutte le "attività finanziarie". Ora, a decorrere dal 2014, l'IVAFE si applica solo sui prodotti finanziari, i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti all'estero.

Per "prodotti finanziari" si intendono:

- i valori mobiliari;
- gli strumenti del mercato monetario;
- le quote di organismi di investimento collettivo del risparmio;
- le varie tipologie di contratti a termine e derivati connessi ad attività finanziarie, merci, indici finanziari e non finanziari (contratti di opzione, future, swap ecc.);
- i contratti finanziari differenziali;
- ogni altra forma di investimento di natura finanziaria.

Non sono più assoggettate ad IVAFE le altre "attività finanziarie", come, per esempio, le valute estere e i metalli preziosi allo stato grezzo o monetato.

Anche i finanziamenti soci e le quote di partecipazione in società estere non rappresentate da titoli, non dovrebbero più essere assoggettate ad IVAFE (non essendo soggette all'imposta di bollo se situate in Italia e se le persone fisiche residenti ne possiedono la proprietà diretta, senza l'intervento di società fiduciarie).

Il prossimo 1 dicembre 2014 scadrà il termine per il versamento del secondo acconto IVAFE: nei casi interessati potrebbe essere opportuno un ricalcolo per considerare le novità.